



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Toscana

PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027

Priorità 4. “Coesione territoriale e sviluppo locale integrato” Obiettivo Specifico OS 5.2

Azione 2.2.1 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici – Aree interne”

Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili

Scheda elementi utili aiuti di stato

Ai sensi dell'articolo 107 TFUE, le misure di sostegno finanziario concesso attraverso risorse pubbliche che siano idonee ad attribuire un vantaggio economico a talune imprese e ad incidere sulla concorrenza sono in principio incompatibili con il diritto dell'Unione.

Affinché la misura finanziaria prevista sia qualificabile come “aiuto di Stato”, è necessario che siano verificate contemporaneamente tutte e quattro le seguenti condizioni:

1. Origine statale dell'aiuto
2. Presenza di un vantaggio selettivo per talune imprese o produzioni
3. Distorsione della concorrenza
4. Incidenza sugli scambi tra gli stati membri dei vantaggi concessi alle imprese

Al fine di individuare le misure di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la Commissione, nel quadro della modernizzazione degli aiuti di Stato, ha pubblicato la **Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01)** al fine di garantire un'applicazione più facile, trasparente e coerente sull'intero territorio dell'Unione Europea.

In particolare ai sensi del paragrafo “REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ” della delibera n. 554 del 06/05/2024 riguardante la condizione che gli edifici non devono essere destinati all'esercizio di attività economiche in forma prevalente oppure che le attività economiche svolte al loro interno abbiano carattere puramente locale e che siano rivolte ad un bacino d'utenza geograficamente limitato si forniscono alcune nozioni comuni tratte dalla normativa e dalle decisioni della Commissione Europea.

Per la definizione di **attività economica** si può fare riferimento alla sezione 2 “Nozione di impresa e di attività economica” della Comunicazione 2016/C 262/01.

Per quanto riguarda la definizione di **carattere puramente locale** si può fare riferimento ai punti 196 seguenti e punti 210 e seguenti della suddetta Comunicazione.

Per carattere puramente locale si intendono quelle infrastrutture o attività con bacino di utenza talmente locale da non incidere sugli scambi tra Stati membri.

In diverse decisioni la Commissione ha ritenuto che, in ragione delle specifiche circostanze del caso, la misura in esame avesse un impatto prettamente locale e, di conseguenza, nessuna incidenza sugli scambi tra Stati membri.

Pertanto ne consegue che venendo meno una delle condizioni dell'aiuto di stato ai sensi dell'art 107 del TFUE, il finanziamento non costituisce aiuto di stato.

Di seguito si riportano a titolo esemplificativo alcune decisioni della Commissione Europea relative ai seguenti aiuti di Stato adottate in passato che forniscono esempi di situazioni in cui la Commissione ha considerato, alla luce delle circostanze specifiche del caso, che il sostegno pubblico non era idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri in particolare nel caso di strutture sportive e ricreative destinate prevalentemente a un bacino di utenza locale e non idonee ad attirare clienti o investimenti da altri Stati membri

- N 258/2000, Piscina ricreativa a Dorsten (GU C 172 del 16.6.2001, pag. 16);
- C 10/2003 — Paesi Bassi — Porti turistici non aventi scopo di lucro (GU L 34 del 6.2.2004, pag. 63);
- SA.37963 — Regno Unito — Presunto aiuto di Stato a favore di Glenmore Lodge (GU C 277 del 21.8.2015, pag. 3);
- SA.38208 — Regno Unito — Presunto aiuto di Stato a favore di circoli golfistici amatoriali di proprietà dei soci (GU C 277 del 21.8.2015, pag. 4)

Si fa presente che i riferimenti normativi e decisionali sopra riportati costituiscono un orientamento e non devono essere considerati come esaustivi per valutare preventivamente se il contributo possa configurarsi o meno come aiuto di stato.

Di seguito si riporta una check list per la verifica dei requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26/10/2012).

CHECK LIST PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 107, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (2016/C 262/01)

REQUISITI GENERALI

Riportare informazioni in merito alla destinazione d'uso dell'edificio, attività svolta dal soggetto beneficiario, eventuale attività economica che viene svolta all'interno dell'edificio, eventuale vantaggio per il beneficiario derivante dal contributo, etc.

.....

	REQUISITI GENERALI	SI	NO	DESCRIZIONE
1	LA MISURA ADOTTATA COMPORTA UN TRASFERIMENTO DI RISORSE? SPECIFICARE QUALE FORMA ASSUME (ES. SOVVENZIONI DIRETTE, PRESTITI, GARANZIE, INVESTIMENTI DIRETTI NEL CAPITALE DI IMPRESA) ¹			
2	LE RISORSE STANZIATE PER L'AIUTO SI QUALIFICANO COME RISORSE STATALI? ²			
3	IL SOGGETTO BENEFICIARIO ESERCITA UN'ATTIVITA' CHE CONSISTE NELL'OFFRIRE BENI E SERVIZI IN UN MERCATO?			
4	L'ATTIVITA' ESERCITATA DAL BENEFICIARIO PUO' DEFINIRSI ATTIVITA' ECONOMICA?			
5	IL SOGGETTO BENEFICIARIO E' UN'IMPRESA? ³			
6	L'AIUTO COMPORTA UN "VANTAGGIO" PER IL BENEFICIARIO (I.E. COMPORTA UN BENEFICIO ECONOMICO CHE UN'IMPRESA NON POTREBBE RICEVERE IN CONDIZIONI NORMALI DI MERCATO)?			
7	L'AIUTO CONCEDE UN VANTAGGIO IN MANIERA SELETTIVA A TALUNE IMPRESE/CATEGORIE DI IMPRESE/SETTORI ECONOMICI?			
7	L'AIUTO E' IN GRADO DI MIGLIORARE LA POSIZIONE CONCORRENZIALE DEL BENEFICIARIO NEI CONFRONTI DI IMPRESE CONCORRENTI? ⁴			
8	L'AIUTO, QUINDI, FALSA O MINACCIA DI FALSARE LA CONCORRENZA?			
9	L'AIUTO RAFFORZA LA POSIZIONE DI UN'IMPRESA RISPETTO AD ALTRE IMPRESE CONCORRENTI NELL'AMBITO DEGLI SCAMBI			

¹ Il 40% dei fondi Strutturali è allocato in azioni che comportano l'applicazione delle regole sugli aiuti di stato e, poiché la scelta dell'allocazione delle risorse spetta agli Stati Membri, che hanno quindi potere discrezionale, anche i fondi strutturali, non solo il cofinanziamento nazionale, vanno considerati come risorse statali.

² La misura non è imputabile a uno Stato membro se questo ha l'obbligo di applicarla in base al diritto dell'Unione senza disporre al riguardo di alcun potere discrezionale. In tal caso, la misura deriva da un atto del legislatore dell'Unione e non è imputabile allo Stato (cfr. Paragrafo 3.1.2, punto 44) della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - 2016/C 262/01).

³ La nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività. (cfr. paragrafo 2.1, punto 7) della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - 2016/C 262/01).

⁴ cfr. Paragrafo 6.2, punto 187 della Comunicazione citata.

	INTERNI ALL'UNIONE EUROPEA?			
10	L'AIUTO, QUINDI, E' IN GRADO DI INCIDERE SUGLI SCAMBI TRA GLI STATI MEMBRI? ⁵			

REQUISITI SPECIFICI EDIFICI

Riportare informazioni in merito alla destinazione d'uso dell'edificio e all'eventuale carattere locale della stessa, al soggetto gestore, alla procedura che ha individuato il soggetto gestore, all'eventuale beneficio economico per il soggetto gestore derivante dall'uso dell'edificio, all'eventuale carattere economico dell'edificio, etc.

.....

	REQUISITI SPECIFICI EDIFICI	SI	NO	NOTE
11	L'EDIFICIO OGGETTO DELL'AIUTO E' UTILIZZATO PER LO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA' NON ECONOMICA? ⁶			
12	L'EDIFICIO REALIZZATO CON L'AIUTO HA CARATTERE LOCALE/MUNICIPALE? ⁷			
13	L'EDIFICIO NON DEVE FAR FRONTE AD UNA CONCORRENZA DIRETTA?			
14	IL FINANZIAMENTO PRIVATO HA RILEVANZA MARGINALE NEL SETTORE E NELLO STATO MEMBRO INTERESSATO?			
15	L'EDIFICIO NON E' CONCEPITO PER FAVORIRE UN'IMPRESA O UN SETTORE SPECIFICO IN MODO SELETTIVO E RECA BENEFICIO GENERALIZZATO ALLA SOCIETA' NEL SUO COMPLESSO?			
16	L'EDIFICIO REALIZZATO CON L'AIUTO SARA' MESSA A DISPOSIZIONE DI GESTORI TERZI?			
17	LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'EDIFICIO (O DI PARTI DI ESSA) E' STATA ASSEGNATA ATTRAVERSO UNA PROCEDURA DI GARA CHE SODDISFA TUTTE LE CONDIZIONI DI CUI AI PUNTI DA 90 A 96 DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA NOZIONE DI AIUTO DI STATO DI CUI ALL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - 2016/C 262/01?			
18	L'USO DELL'EDIFICIO CONFERISCE AL SOGGETTO GESTORE UN BENEFICIO ECONOMICO CHE LO STESSO NON POTREBBE OTTENERE ALLE NORMALI CONDIZIONI DI MERCATO? ⁸			
19	L'UTILIZZO DELL'EDIFICIO DA PARTE DELL'UTENTE FINALE HA CARATTERE NON ECONOMICO (I.E. L'EDIFICIO E' ACCESSIBILE GRATUITAMENTE DA PARTE DEL PUBBLICO O, QUALORA SIA PREVISTO IL VERSAMENTO DI UN CONTRIBUTO IN DENARO, L'IMPORTO DELLO STESSO CORRISPONDE SOLO AD UNA FRAZIONE DEL COSTO EFFETTIVO DI MERCATO)?			

Documento sottoscritto digitalmente

⁵ cfr. Paragrafo 6.3, punto 190 della Comunicazione citata.

⁶ Se l'edificio è utilizzato sia per attività di natura economica sia non economica il finanziamento pubblico per la sua costruzione rientra nel campo di applicazione delle norme sugli Aiuti di Stato solo nella misura in cui copre i costi legati alle attività economiche (cfr. Paragrafo 7, punto 205) della Comunicazione citata).

⁷ La natura prevalentemente locale del bacino di utenza comporta un'incidenza marginale sugli investimenti transfrontalieri (cfr. Paragrafo 7, punto 205) della Comunicazione citata).

⁸ Ciò accade nel caso in cui l'importo pagato dal Gestore per il diritto di sfruttare l'edificio risulta inferiore a quanto lo stesso avrebbe dovuto pagare, alle normali condizioni di mercato, per lo sfruttamento di un edificio analogo (cfr. Paragrafo 7.3, punto 223) della Comunicazione citata.